

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

**Delibera n. 73/2021 - Cl. 4.4.4.3 del 6 maggio 2021.**

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI UN INCARICO DI COMPONENTE DI UNA COMMISSIONE DI SELEZIONE DA PARTE DELL'ARCHITETTO FRANCESCO LECCESE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ASTI AI SENSI DELLA L.R. N. 10/89 E DEL D.LGS. N. 165/2001. (CM/LR)**

(omissis)

Richiamata la Circolare protocollo n. 680 del 12/01/2021: "*Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza in relazione al rapporto tra pubblicazione e privacy.*";

Premesso che, con nota prot. n. 7512 del 03.05.2021 l'architetto Francesco Leccese (Responsabile del Settore "Tecnico e Patrimonio" del Consiglio regionale del Piemonte), ha chiesto, ai sensi dell'art. 53, c. 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e della legge regionale n. 10 del 23 gennaio 1989 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale), di essere autorizzato allo svolgimento di un incarico presso la Provincia di Asti precisando che tale incarico:

- avrà come oggetto l'attività di componente di una commissione esaminatrice di una selezione per dirigente tecnico da reclutarsi a mezzo di bando di mobilità;
- prevede un compenso il cui ammontare è agli atti dell'ufficio;
- avrà una durata di tre mesi a far data dal 15 maggio 2021;

Considerato che, come risulta dalla nota della Provincia di Asti allegata alla richiesta dell'Architetto Leccese, il medesimo è stato individuato come commissario esterno ai sensi dell'art. 87 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale;

Evidenziato che la normativa in materia di impieghi e incarichi affidabili ai dipendenti pubblici che qui interessa è la seguente:

a) art. 1, c. 3 della l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 in base al quale: l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi o l'effettuazione di prestazione di lavoro a favore di terzi deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione, e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione regionale;

b) d.lgs. n. 165/2001 in base all'art. 53 stabilisce: "le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";

c) l.r. n. 23/2008 che in forza dell'art. 16, lett. e) demanda: alla competenza degli organi di direzione politico amministrativa l'emanazione degli atti di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni;

Ricordato che debbono essere rispettati anche nell'esercizio dell'attività extralavorativa i principi espressi nel Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 12 febbraio 2014 "Adozione del Codice di comportamento del Consiglio regionale" e da ultimo aggiornato con D.U.P. n. 204 del 29 dicembre 2020 "Modifiche al Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 100/2019";

Considerato che l'Ufficio di Presidenza ha disciplinato, con il proprio provvedimento deliberativo n. 124 del 26 novembre 2015 Misura 3.3 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione presso le Strutture del Consiglio regionale anni 2015 - 2017 "Criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extralavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte", il processo decisionale sotteso alla materia degli incarichi vietati procedendo anche a una revisione organica della materia, approvando a tal fine il documento allegato contenente i criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extralavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale;

Considerato, altresì, che, in relazione all'attività oggetto della richiesta dell'Architetto Leccese il Responsabile della Direzione di appartenenza del medesimo ha valutato l'assenza di conflitti d'interesse nonché di elementi d'interferenza con il regolare svolgimento dell'attività d'ufficio, così come risulta dalla scheda prot. n. 7636 del 04.05.2021, debitamente compilata così come previsto dal documento contenente i criteri di indirizzo del processo di gestione delle autorizzazioni in materia di incarichi extralavorativi a favore dei dipendenti del Consiglio regionale adottato con la D.U.P. n. 124 del 26 novembre 2015;

Ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

Richiamata la D.G.R. n. 12-4842 del 3 aprile 2017 (Incarichi esterni dei dipendenti regionali - Direttive agli uffici in merito agli incarichi vietati, a limiti e procedure autorizzative. Revoca D.G.R. 23-734 del 5.12.2014);

Dato atto che, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza, così come previsto dal comma 3, art. 3 della l. n. 10/89;

Dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta per il dipendente il diritto a percepire il compenso eventualmente corrisposto, che sarà liquidato dalla Provincia di Asti, direttamente al dipendente;

Evidenziato che l'art. 11 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte prevede che sia l'Ufficio di Presidenza ad adottare i provvedimenti di competenza relativi al personale del Consiglio nell'ambito dello Statuto e delle leggi;

Evidenziato, inoltre, che l'autorizzazione è valida per un periodo di tre mesi a far data dal 15 maggio 2021;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli articoli 1 e 3 della l.r. n. 23.1.1989, n.10;

Visto l'art. 53 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche);

Vista la l.r. n. 23 del 28 luglio 2008;

Vista la D.U.P. n. 9 del 12 febbraio 2014;

Vista la D.U.P. n. 100 del 6 giugno 2019;

Vista la D.U.P. n. 204 del 29 dicembre 2020;

L'Ufficio di Presidenza, *unanime*,

## **DELIBERA**

1. di autorizzare ai sensi della normativa richiamata in premessa, a favore dell'architetto Francesco Leccese l'assunzione dell'incarico di componente di una commissione esaminatrice di una selezione per dirigente tecnico da reclutarsi a mezzo di bando di mobilità nei confronti della Provincia di Asti, per un periodo di tre mesi a far data dal 15 maggio 2021;

2. di dare atto che l'incarico in questione comporta il diritto a percepire il compenso indicato in premessa, che sarà liquidato direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia agli Uffici del Consiglio regionale delle somme erogate a tale titolo.